



COMUNE DI MARTELLAGO

P. IVA: 00809670276

PROVINCIA DI VENEZIA

C.F.: 82003170279

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ordinanza n. 126

18 giugno 2009

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – L.R. 21/9/2007 N. 29.

IL SINDACO

VISTO che in data 10 ottobre 2007 è entrata in vigore la nuova legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “*Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande*”, che al Capo IV disciplina gli orari degli esercizi di somministrazione;

VISTA l’ordinanza n. 55 del 1/6/1995 con la quale è stata definita la disciplina degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;

SENTITE congiuntamente le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

VISTA la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29;

VISTO l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

con decorrenza immediata, di disciplinare come segue gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

Articolo 1

FASCIA ORARIA DI APERTURA

1. **Negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago** l’esercente, nella fascia oraria compresa tra le ore 5.00 antimeridiane e le ore 2.00 del giorno successivo:
 - dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di cinque ore** giornaliera;
 - potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di venti ore** giornaliera.
2. **Negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente**, l’esercente nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 del giorno successivo:
 - dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di cinque ore** giornaliera;
 - potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di tredici ore** giornaliera .

3. **Nelle sale da ballo, nei locali notturni e comunque nei locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago,** l'attività di somministrazione deve essere continuativa e svolgersi tra le ore 15.00 pomeridiane e le ore 3.00 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22.00, l'esercente:
 - dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di cinque ore** giornaliere;
 - potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di dodici ore** giornaliere.
4. **Nelle sale da gioco, l'attività di somministrazione** deve svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 del giorno successivo, l'esercente:
 - dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di cinque ore** giornaliere;
 - potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di dodici ore** giornaliere.
5. **Le associazioni e i circoli, di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale n. 29/2007 che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande (e non anche attività di intrattenimento e svago),** determinano l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 5.00 antimeridiane e le ore 2.00 del giorno successivo:
 - l'esercente potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 20 ore** giornaliere.
6. **Le associazioni e i circoli, di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale n. 29/2007 che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande** (al riguardo si precisa che non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia - L.R. 29/07 art. 9 comma 1 lett. c), determinano l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo:
 - l'esercente potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di tredici ore** giornaliere.
7. **Le associazioni e i circoli, di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale n. 29/2007 che pur non svolgendo attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo,** determinano l'orario continuativo nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00 antimeridiane e le ore 3.00 antimeridiane del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22.00:
 - l'esercente potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di dodici ore** giornaliere.
8. Con riferimento agli esercizi di cui ai commi 1, 2 e 3, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della L.R. 29/2007, il Sindaco può autorizzare - a seguito di apposita istanza, sentite le Associazioni di categoria e fatte le opportune valutazioni del caso - la proroga della chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.
9. Nei casi previsti ai commi 5, 6 e 7, entro l'ora stabilita dagli organi dirigenti dell'associazione o circolo per la chiusura della struttura adibita all'attività prevalente, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, deve comunque cessare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Di tale obbligo gli esercenti devono tenere conto nella determinazione dell'orario dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della fascia oraria di cui ai commi citati.
10. L'attività di somministrazione alimenti e bevande effettuata nel contesto di impianti sportivi, centri ricreativi, locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e i circoli di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale n. 29/2007 o simili, dovrà essere svolta nella fascia oraria di apertura della struttura alla quale è abbinata.
11. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'esterno dei locali deve rispettare le vigenti prescrizioni a tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone e pertanto non dovrà protrarsi oltre le ore 24.00 qualora comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.
12. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 29/2007.

13. L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.
14. Alle associazioni e ai circoli di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2, 3, 4 e 11, rispettivamente, in materia di comunicazione dell'orario adottato, di chiusura settimanale, di chiusura per ferie e di cartello orario.

Articolo 2

SCELTA DELL'ORARIO E COMUNICAZIONE AL COMUNE

1. Gli esercenti determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla presente ordinanza e hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche all'esterno durante l'orario di apertura.
2. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 comma 3 della presente ordinanza.
3. La scelta dell'orario deve essere comunicata, sia in caso di apertura di nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare. L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è comunicato al Comune 10 giorni prima. Copia della comunicazione, con il timbro di ricevuta dell'ufficio protocollo dell'Ente o con l'avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione, va conservata sempre nell'esercizio ed esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.
5. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il Comune, con la procedura prevista dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 29/2007 può modificare l'orario scelto dall'esercente.

Articolo 3

CHIUSURA SETTIMANALE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale, ferma restando la facoltà discrezionale di chiudere o meno l'esercizio nei giorni prefissati. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il Comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.
2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al Comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. Onde evitare carenze di servizio per gli utenti, come previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge regionale n. 29/2007, resta salva la facoltà per il Responsabile del servizio di modificare il giorno di chiusura settimanale scelto qualora si rilevi l'inadeguata copertura del servizio negli esercizi della stessa zona commerciale o frazione.

Articolo 4
CHIUSURA PER FERIE

1. I titolari di esercizi di somministrazione che intendono chiudere la propria attività per un periodo di ferie durante i mesi estivi (luglio e agosto), devono far pervenire al Comune apposita comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso vengano evidenziate carenze di servizio per gli utenti, il Servizio Commercio può predisporre, per ciascuna zona in cui è ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 29/2007, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Eventuali comunicazioni presentate in ritardo saranno prese in considerazione compatibilmente con il calendario delle ferie fissato dal Servizio Commercio, tenuto conto di quanto già comunicato precedentemente dagli altri titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. In caso di mancato accoglimento del periodo prescelto per le ferie, il richiedente deve modificarlo entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego o presentare, in carta semplice, ricorso motivato al Sindaco.
4. Il responsabile del Servizio competente, entro 15 giorni dal ricevimento della modifica del turno o del ricorso, decide in via definitiva sul provvedimento da adottare e ne dà immediata comunicazione all'interessato.
5. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni eventualmente predisposti dal Comune e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.
6. Nella chiusura per ferie al di fuori della programmazione per turni definita dal Comune, dieci giorni prima dell'inizio della chiusura per ferie, i titolari dei pubblici esercizi dovranno esporre, in modo ben visibile al pubblico dall'esterno dell'esercizio, un cartello con il quale si avvisa la clientela del periodo di chiusura, indicando la data della comunicazione effettuata al Comune.

Articolo 5
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
2. La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

Articolo 6
DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO

1. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 comma 3 della presente ordinanza.
2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

Articolo 7

DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

1. Il Sindaco può autorizzare la protrazione dell'orario massimo di chiusura, per tutte le tipologie di esercizi disciplinati dalla presente ordinanza, fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nel seguente periodo:
 - dal 1 al 6 gennaio compreso;
 - nonché nelle seguenti ulteriori giornate:
 - a) Festa di San Valentino;
 - b) il martedì grasso per fine periodo del Carnevale;
 - c) Il venerdì e sabato della terza e quarta settimana del mese di giugno in occasione della Sagra di San Pietro, **per le sole frazioni di Maerne ed Olmo**;
 - d) Il venerdì e sabato della quarta settimana del mese di settembre ed il venerdì e sabato della prima settimana del mese di ottobre in occasione della Sagra Madonna del Rosario, **per il solo capoluogo di Martellago**;
 - e) 31 ottobre per la festa di Halloween;
 - f) Gli ultimi quattro venerdì e quattro sabato del mese di dicembre.

Le limitazioni di orario non si applicano nel periodo compreso tra il 31 dicembre e 1 gennaio.

Articolo 8

LIMITAZIONI DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE ED INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 29/2007, il Sindaco può disporre, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico, senza applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale medesima.
2. Possono essere altresì disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via temporanea o contingenti, per assicurare, sia all'esterno che all'interno del locale, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la salute pubblica da inquinamento acustico.

Articolo 9

PARTICOLARI AMBITI DI APPLICAZIONE

1. **Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria** nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano l'orario nella fascia compresa tra le 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.
2. **Le gelaterie, le gastronomie le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande** osservano l'orario nella fascia compresa tra le 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo.
3. **Nelle manifestazioni temporanee**, autorizzate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 29/2007, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà seguire l'orario della manifestazione. Il limite massimo per la cessazione dell'attività di somministrazione è fissato per le ore 2.00 del giorno successivo.
4. Le disposizioni previste dagli artt. 2, 3, 4 e 11, rispettivamente, in materia di comunicazione dell'orario adottato, di chiusura settimanale, di chiusura per ferie e di cartello orario non si applicano alle attività di cui al presente articolo.

Articolo 10
ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI

1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.
2. Gli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.
3. Gli esercizi di somministrazione posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'art. 9, comma 1, lett. f) della legge regionale, osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

Articolo 11
CARTELLO ORARIO

1. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al Comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

Articolo 12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Non sono tenuti a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengono i medesimi orari già comunicati in conformità alla previgente normativa, e comunque compatibili con quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Non sono tenuti altresì a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengono il medesimo giorno di chiusura facoltativo già comunicato in conformità alla previgente normativa.

Articolo 13
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.

Articolo 14
SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste all'art. 32 della legge regionale n. 29/2007, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale medesima, sono punite con le sanzioni previste all'art. 32, comma 8, della legge stessa, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 15
ABROGAZIONE ORDINANZE PRECEDENTI

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

**Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Il Servizio di Polizia Locale e gli Organi di Controllo sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.**

**L'ASSESSORE
ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Gianni Vian**

A seguire: [ALLEGATO ALL'ORDINANZA] >>>

LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007, N. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione
alimenti e bevande”

Capo IV – Orari

Art. 18

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l’orario massimo nella fascia oraria compresa:

- a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;
- b) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ad eccezione delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali similari in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22;
- c) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per le sale da gioco.

2. L’orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di cinque ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. L’orario massimo di attività non può superare:

- a) le venti ore giornaliere, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a);
- b) le tredici ore giornaliere, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente;
- c) le dodici ore giornaliere, per le sale da ballo, i locali notturni e comunque i locali similari in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago.

4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall’esterno durante l’orario di apertura.

5. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a) e b), ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal comune, con le modalità di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.

6. L’esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell’orario di chiusura.

7. All’ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all’articolo 31.

8. (... omissis...)

Art. 19

Deroga per particolari periodi ed occasioni

1. Il comune può autorizzare la protrazione dell’orario massimo di chiusura previsto dall’articolo 18 fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:

- a) dal 1° al 6 gennaio compreso;
 - b) in ulteriori giornate individuate dal comune nel limite massimo di quindici giorni per ciascun anno solare.
2. Le limitazioni di orario di cui all’articolo 18 non si applicano nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Art. 20

Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche

Salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all’articolo 18, comma 1.

Art. 21

Orario degli esercizi misti

1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o

economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l’orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f), osservano l’orario dell’impianto cui sono annessi.

Art. 22

Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni

Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all’interno di stazioni ferroviarie, marittime e di autolinee, di aeroporti e di autoporti è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall’articolo 18.

Art. 23

Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all’articolo 2, comma 3, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all’articolo 18.

2. Alle associazioni e ai circoli di cui all’articolo 2, comma 4 che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per gli esercizi in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago dall’articolo 18, commi 1, lettera b) e 5.

3. Alla somministrazione al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera i) si applicano gli orari di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 6.

4. Negli esercizi annessi a strutture ricettive è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga alle disposizioni stabilite dal presente capo, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

5. In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell’articolo 16, il gestore osserva l’orario dell’esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso.

Art. 24

Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all’interno dell’area di mercati ortofrutticoli od itici all’ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l’attività del mercato, possono essere autorizzati dal comune ad anticipare l’apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l’orario massimo di attività di cui all’articolo 18, comma 3, lettera a), senza possibilità di proroga dell’orario di chiusura.

Art. 25

Orari di particolari attività di vendita

1. Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a).

2. Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande osservano gli orari di cui al comma 1.

3. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 30 concernente la pubblicità dei prezzi.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con le sanzioni amministrative previste all’articolo 32, commi 4 e 5.

Art. 26

Scelta dell’orario

1. L’orario scelto dall’esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera b).

2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.
5. L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune.
6. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il comune, con la procedura prevista dall'articolo 18, comma 1, può modificare l'orario scelto dall'esercente.

Art. 27

Deroghe generali all'orario minimo

1. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, quando l'esercente ha scelto un orario continuativo di almeno dieci ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.
3. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
4. La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio, salvo quanto previsto dall'articolo 28.

Art. 28

Chiusura settimanale e ferie

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.
2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.
5. L'esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al comune.
6. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.
7. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

Art. 29

Cartello orario

È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

Art. 31

Attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 1, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.

CAPO VI - Sanzioni

Art. 32

Sanzioni

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui agli articoli 8, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 1, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni e integrazioni, nonché la chiusura dell'esercizio.
2. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza presentare la dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 9, comma 1, o in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, ovvero quando è stata disposta la sospensione dell'attività si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell'esercizio.
3. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza i requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell'esercizio.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 21, 23, 24, 25, 28, comma 7, 29 e 30, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.550,00.
5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e 25, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4, dispone la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è quadruplicata ed è disposta la sospensione dell'attività da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
8. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931.
9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto n. 773 del 1931.
10. Il comune competente per territorio riceve il rapporto ed applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni.
11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 8 spettano al comune nel cui territorio è commessa la violazione.